



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 aprile 2008 (07.04)
(OR. en)**

8046/08

**Fascicolo interistituzionale:
2004/0156 (COD)**

**TRANS 104
MAR 53
AVIATION 88
RECH 107
CAB 19
FIN 112
CODEC 426**

RELAZIONE

del:	Comitato dei Rappresentanti Permanenti
al:	Consiglio
n. doc. prec.:	8031/08 TRANS 103 MAR 52 AVIATION 86 RECH 106 CAB 18 FIN 111 CODEC 422
n. prop. Com:	13113/07 TRANS 281 MAR 68 AVIATION 156 RECH 247 CAB 32 FIN 438 CODEC 990
Oggetto:	Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e GALILEO) - Orientamento generale

1. Il 25 settembre la Commissione ha trasmesso al Consiglio ed al Parlamento europeo la proposta in oggetto che tiene conto del fatto che è stato abbandonato il progetto di concessione per la fase costitutiva del programma GALILEO, fase di cui è ormai integralmente responsabile la Comunità europea. La proposta modificata di regolamento prevede l'importo da stanziare a titolo del bilancio comunitario per i programmi del GNSS europeo tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Intende inoltre migliorare la gestione pubblica dei programmi, in particolare applicando il principio di una rigida ripartizione delle competenze.

2. Si sono tenuti vari cicli negoziali con il Parlamento europeo al fine di giungere a un accordo in prima lettura. Nella riunione informale a tre del 3 aprile 2008 sul regolamento in oggetto è stato raggiunto un compromesso globale sul pacchetto negoziale. Nella riunione del 4 aprile il Coreper ha approvato il testo concordato *ad referendum* con il Parlamento europeo, che figura nell'allegato I.
3. Il testo del regolamento concordato da entrambe le parti sarà messo ai voti nella riunione dell'8 aprile 2008 della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia del Parlamento europeo. La votazione da parte del PE in seduta plenaria si terrà il più presto possibile.
4. Si invita pertanto il Consiglio a:
 - adottare un orientamento generale sul testo del regolamento che figura nell'allegato I;
 - iscrivere a verbale la dichiarazione comune e le dichiarazioni che figurano nell'allegato II.

**Proposta modificata di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente il proseguimento dell'attuazione
dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e GALILEO)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,

vista la proposta della Commissione ¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ²,

visto il parere del Comitato delle regioni ³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La politica europea di navigazione satellitare è finalizzata a mettere a disposizione della Comunità europea due sistemi di navigazione satellitare (GNSS). Tali sistemi sono realizzati rispettivamente dai programmi EGNOS e GALILEO (in prosieguo "i programmi").
Ciascuna delle due infrastrutture comprende satelliti e una rete globale di stazioni terrestri.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) I programmi rispondono integralmente al principio di sussidiarietà. La realizzazione delle infrastrutture di navigazione satellitare va oltre le capacità tecniche e finanziarie di un singolo Stato membro e l'ambito comunitario è quello più indicato per realizzare questi programmi.
- (3) Il programma GALILEO mira a realizzare la prima infrastruttura mondiale di navigazione e posizionamento via satellite concepita espressamente per scopi civili. Il sistema risultante dal programma GALILEO è completamente indipendente dagli altri sistemi già realizzati o che potrebbero essere sviluppati.
- (4) Il programma EGNOS punta a migliorare la qualità dei segnali dei sistemi globali di navigazione via satellite esistenti.
- (5) Il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo hanno sostenuto in maniera costante e ferma i programmi GNSS europei.
- (6) Lo sviluppo della radionavigazione via satellite s'inserisce perfettamente nell'ambito della strategia di Lisbona e di altre politiche comunitarie, come quella dei trasporti presentata nel Libro bianco della Commissione ⁴. Nel programma di lavoro pluriennale la Commissione dovrebbe, se del caso, prestare un'attenzione particolare allo sviluppo delle applicazioni e dei servizi GNSS.

⁴ COM(2001) 370 del 12.9.2001.

- (7) I programmi sono tra i progetti prioritari inseriti nell'iniziativa per la crescita proposta dalla Commissione e approvata dal Consiglio europeo. Sono inoltre considerati una delle principali realizzazioni del futuro programma spaziale europeo, come stabilito nella comunicazione sulla politica spaziale europea ⁵.
- (8) Il programma GALILEO comprende una fase di definizione, una fase di sviluppo, una fase costitutiva e una fase operativa. La fase costitutiva dovrebbe cominciare nel 2008 e concludersi nel 2013. Il sistema dovrebbe essere operativo entro il 2013.
- (9) Le fasi di definizione e sviluppo del programma GALILEO, che rappresentano la parte del programma dedicata alla ricerca, sono state finanziate dal bilancio comunitario per le reti transeuropee e dall'Agenzia spaziale europea. La fase costitutiva è destinata ad essere finanziata integralmente dalla Comunità europea. In un secondo tempo può essere deciso che partenariati tra il settore pubblico e quello privato o qualsiasi altra forma di contratti con il settore privato siano appropriati per il funzionamento e il completamento del sistema dopo il 2013.
- (9 bis) Va rilevato che il Centro per la sicurezza della vita umana può decidere di trasformarsi in un Centro di controllo satellitare Galileo pienamente qualificato ed equivalente, dei cui beni sarà proprietaria la Comunità. Gli investimenti necessari a tale trasformazione non comporteranno costi aggiuntivi per il bilancio comunitario concordato per i programmi del GNSS europeo per il periodo 2007-2013. Va rilevato che, senza influire sulle capacità operative di Oberpfaffenhofen e del Fucino, la Commissione assicurerà in tal caso che il Centro sia pienamente qualificato dal punto di vista operativo in quanto Centro di controllo satellitare Galileo entro il 2013, a condizione che sia in grado di soddisfare tutti i requisiti necessari applicabili a tutti i centri, e sia inserito nella rete Galileo composta dai tre centri summenzionati.

⁵ COM(2007) 212 del 26.4.2007.

- (10) È opportuno che il finanziamento del sistema EGNOS compresi il funzionamento, la sostenibilità e la commercializzazione, sia assicurato dalla Comunità europea. La fase operativa del sistema EGNOS potrà essere oggetto di uno o più appalti pubblici di servizi, in particolare con il settore privato, fino a quando non sarà integrata nella fase operativa di GALILEO.
- (11) Poiché i programmi europei di navigazione satellitare hanno oramai raggiunto uno stadio avanzato di maturità che va ben oltre l'ambito di semplici progetti di ricerca, è necessario fondarli su una base giuridica specifica, più adatta a rispondere alle loro esigenze e a quelle di una sana gestione finanziaria.
- (11 bis) I sistemi istituiti in base ai programmi europei di navigazione satellitare sono infrastrutture configurate come reti transeuropee il cui uso va ben oltre i confini nazionali degli Stati membri. Inoltre, i servizi offerti attraverso questi sistemi contribuiscono in particolare allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture di trasporto, di telecomunicazione ed energetiche. L'articolo 156 del trattato costituisce pertanto la base giuridica appropriata del presente regolamento per assicurare l'ulteriore attuazione dei programmi GNSS europei.
- (12) Una buona gestione pubblica dei programmi GALILEO ed EGNOS presuppone, da un lato, l'esistenza di una rigida ripartizione delle competenze tra la Commissione, l'Autorità di vigilanza del GNSS europeo (in prosieguo "Autorità di vigilanza") e l'Agenzia spaziale europea (in prosieguo ESA) e, dall'altro, che la Comunità, rappresentata dalla Commissione, garantisca la gestione dei programmi. La Commissione deve istituire gli strumenti opportuni e disporre delle risorse necessarie, in particolare in materia di assistenza.

(12 bis) In considerazione dell'importanza, unicità e complessità dei programmi del GNSS europeo, della proprietà comunitaria dei sistemi risultante dai programmi e del finanziamento dei programmi integralmente a carico della Comunità per il periodo 2008-2013, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono l'utilità di una stretta collaborazione tra le tre istituzioni. A tal fine, Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si incontreranno in sede di gruppo interistituzionale Galileo (GIG) conformemente alla dichiarazione comune del .../2008.

(12 ter) Il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite ⁶ istituisce l'Autorità di vigilanza del GNSS europeo ("Autorità di vigilanza"). L'Autorità di vigilanza è un'agenzia comunitaria: in quanto organismo ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario, è soggetta agli obblighi previsti per le agenzie comunitarie.

(12 quater) Nel rispetto del ruolo della Commissione in quanto gestore dei programmi e in linea con gli orientamenti impressi dalla Commissione stessa, l'autorità di vigilanza dovrebbe assicurare l'accreditamento in materia di sicurezza del sistema, e il funzionamento del centro di sicurezza Galileo nonché contribuire alla preparazione e alla commercializzazione dei sistemi ai fini del loro corretto funzionamento, della fornitura ininterrotta di servizi e di un elevato grado di penetrazione dei mercati. L'autorità di vigilanza dovrebbe inoltre essere in grado di espletare altri compiti che la Commissione le ha affidato a norma delle disposizioni dell'articolo 54, paragrafo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare la promozione delle applicazioni e dei servizi e la certificazione dei componenti dei sistemi.

⁶ GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 1942/2006 del Consiglio del 12 dicembre 2006 (GU L 367 del 22.12.2006, pag. 18).

- (12bis) Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare una proposta volta ad allineare formalmente le strutture della gestione dei programmi di cui al regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio ai nuovi ruoli della Commissione e dell'autorità di vigilanza.
- (13) Al fine di garantire la continuazione dei programmi GALILEO ed EGNOS è necessario istituire un quadro finanziario e giuridico adeguato che consenta alla Comunità europea di continuare a finanziare tali programmi. È inoltre necessario indicare l'importo richiesto, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013, per finanziare la conclusione della fase di sviluppo e della fase costitutiva di GALILEO, il funzionamento di EGNOS nonché la preparazione della fase operativa dei programmi.
- (14) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso ⁷ che l'importo totale previsto per i costi operativi dei sistemi GALILEO ed EGNOS per il periodo 2007-2013 è di 3 405 milioni di EUR ai prezzi correnti. Nella programmazione finanziaria esistente (2007-2013) era già previsto un importo di 1 005 milioni di EUR. A tale importo sono stati aggiunti altri 2 000 milioni di EUR, a seguito della decisione dell'autorità di bilancio attraverso la revisione del quadro finanziario attuale (2007-2013). Inoltre, un importo di 400 milioni di EUR è disponibile a titolo del settimo programma quadro di ricerca e sviluppo ⁸, per cui il totale degli stanziamenti disponibili per i programmi ammonta a 3 405 milioni di EUR per il periodo 2007-2013.
- (14 bis) Nello stanziamento di tali fondi comunitari, sono essenziali procedure di appalto efficaci e trattative contrattuali volte a ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo e ad assicurare l'esecuzione del progetto, l'ininterrotta continuità del programma, la gestione del rischio nonché il rispetto del calendario proposto per i programmi, condizioni che devono essere garantite dalla Commissione.

⁷ Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2007, recante modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale (GU L 6 del 10.1.2008).

⁸ Titolo 6 del bilancio.

- (14ter) Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, sia gli Stati membri sia paesi terzi e organizzazioni internazionali possono fornire contributi finanziari o in natura ai programmi in base ad appropriati accordi.
- (15) È opportuno sottolineare che i costi degli investimenti e i costi della fase operativa dei sistemi GALILEO ed EGNOS attualmente stimati per il periodo 2007-2013 non tengono conto degli obblighi finanziari impreveduti ai quali la Comunità europea potrebbe dover far fronte, in particolare quelli connessi alla responsabilità extracontrattuale derivante dalla proprietà pubblica dei sistemi, in particolare per quanto riguarda i casi di forza maggiore e i guasti in seguito a catastrofi.
- (16) Occorre, d'altra parte, che gli introiti derivanti dalla gestione dei sistemi GALILEO ed EGNOS, forniti, in particolare, attraverso il sistema commerciale di Galileo, siano percepiti dalla Comunità europea per compensare gli investimenti che questa ha precedentemente effettuato. Nei contratti che saranno eventualmente stipulati con il settore privato potrà tuttavia essere previsto un sistema di ripartizione degli introiti.
- (17) [...]

- (18) [...]
- (19) La Comunità europea dovrebbe stipulare una convenzione pluriennale con l'ESA vertente sugli aspetti tecnici e programmatici connessi allo svolgimento dei programmi. Affinché la Commissione, nella sua veste di rappresentante della Comunità europea, possa esercitare appieno il proprio potere di controllo, la convenzione di delega dovrebbe comprendere le condizioni generali per la gestione dei fondi affidati all'ESA.
- (19 bis) Poiché i programmi saranno finanziati dalla Comunità europea, gli appalti pubblici nel quadro dei programmi dovrebbero rispondere alle norme comunitarie in materia di appalti ad ottenere un adeguato rapporto costi-benefici, a controllare i costi, ad attenuare i rischi nonché a incrementare l'efficacia e a ridurre le dipendenze da un'unica fonte. In tutti gli Stati membri occorrerebbe perseguire un accesso aperto e una concorrenza leale in tutta la catena di approvvigionamento industriale, offrendo la possibilità di una partecipazione equilibrata dell'industria a tutti i livelli, comprese le PMI. Dovrebbe essere evitata la possibilità di abuso di posizione dominante o di dipendenza a lungo termine da singoli fornitori. Per ridurre i rischi connessi al programma, evitare le dipendenze da un'unica fonte e garantire un migliore controllo generale del programma, dei costi e del calendario, dovrebbe continuare ad essere applicata, se del caso, la fornitura doppia. Le industrie europee dovrebbero avere la possibilità di avvalersi di fornitori extraeuropei per taluni componenti e servizi, quando siano dimostrati vantaggi sostanziali in termini di qualità e costi, tenendo conto della natura strategica dei programmi del GNSS europeo e dei requisiti UE in materia di sicurezza e di controllo delle esportazioni. Dovrebbero essere sfruttati i vantaggi offerti dagli investimenti e dall'esperienza e dalle competenze dell'industria, comprese quelle acquisite nelle fasi di definizione e sviluppo dei programmi del GNSS europeo, fermo restando il principio di bandi di gara competitivi.

- (19^{ter}) Tutti i pacchetti di lavoro nel quadro delle attività della fase costitutiva di GALILEO dovrebbero essere aperti alla massima concorrenza possibile, in linea con i principi UE in materia di appalti e, al fine di garantire gli appalti nei programmi spaziali, dovrebbero essere sempre più aperti a nuovi operatori e alle PMI, assicurando nel contempo l'eccellenza tecnologica e l'efficacia in termini di costi.
- (20) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è opportuno che la Commissione sia assistita da un comitato denominato "comitato dei programmi GNSS europei". Poiché una buona gestione pubblica si basa su una gestione unica dei programmi, su una maggiore rapidità delle decisioni e sulla parità di accesso alle informazioni, dei rappresentanti dell'autorità di vigilanza e dell'ESA possono essere associati ai lavori del comitato dei programmi GNSS europei.
- (20 bis) Non spetterà al comitato dei programmi del GNSS europeo trattare le questioni che rientrano esclusivamente nel titolo V e/o titolo VI del trattato sull'Unione europea.
- (20^{ter}) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁹.
- (21) In particolare occorre conferire alla Commissione la competenza di adottare le misure necessarie a garantire la compatibilità e l'interoperabilità dei sistemi. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a completare il regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

⁹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512 CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

- (21 bis) La Comunità europea dovrebbe detenere la proprietà di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell'ambito dei programmi. Tuttavia, al fine di rispettare appieno tutti i diritti fondamentali riguardanti la proprietà, dovrebbero essere stipulati i necessari accordi con i proprietari esistenti.
- (21 ter) Occorrerebbe prestare particolare attenzione alla certificazione di EGNOS per tutti i modi di trasporto, in particolare per il trasporto aereo, al fine di dichiarare operativo il sistema e consentire di utilizzarlo al più presto.
- (22) Il presente regolamento istituisce, ai fini della continuazione dei programmi, una dotazione finanziaria che rappresenta, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006¹⁰ tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale.
- (23) Occorre infine informare periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio dell'attuazione dei programmi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹⁰ Modificato dalle decisioni 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2007.

CAPO I
OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

I sistemi e i programmi GNSS europei

1. I programmi EGNOS e GALILEO (in prosieguo "i programmi") comprendono tutte le attività necessarie per definire, sviluppare, validare, costruire, gestire, aggiornare e migliorare i due sistemi europei di navigazione globale via satellite (GNSS), rispettivamente il sistema EGNOS e il sistema risultante dal programma GALILEO (in prosieguo "i sistemi").
2. Il sistema EGNOS è un'infrastruttura che controlla e corregge i segnali emessi dai sistemi globali di navigazione via satellite esistenti. Comprende stazioni terrestri e transponder installati su satelliti in orbita geostazionaria.
3. Il sistema realizzato nell'ambito del programma GALILEO è un'infrastruttura GNSS autonoma, comprendente una costellazione di satelliti e una rete mondiale di stazioni terrestri.
4. Gli obiettivi specifici dei programmi sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Oggetto

Il presente regolamento definisce le modalità per la realizzazione dei programmi, comprese le modalità riguardanti la gestione e l'intervento finanziario della Comunità europea.

Le fasi del programma GALILEO

Il programma GALILEO comprende le seguenti fasi:

- una fase di definizione, nel corso della quale è stata elaborata l'architettura del sistema e ne sono state determinati gli elementi, che è terminata nel 2001;
- una fase di sviluppo e validazione comprendente la costruzione e il lancio dei primi satelliti, la realizzazione delle prime infrastrutture terrestri e tutti i lavori e le operazioni finalizzati a consentire la validazione in orbita del sistema. Si persegue l'obiettivo di concludere questa fase nel 2010;
- una fase costitutiva, comprendente la realizzazione di tutte le infrastrutture spaziali e terrestri e le operazioni connesse a tale realizzazione. Si persegue l'obiettivo di avviare questa fase nel 2008 e di concluderla nel 2013. Vi rientrano i preparativi per la fase operativa;
- una fase operativa, comprendente la gestione dell'infrastruttura, la manutenzione, il perfezionamento costante e l'aggiornamento del sistema, le operazioni di certificazione e normazione connesse al programma, la commercializzazione del sistema e ogni altra attività necessaria per lo sviluppo del sistema e il corretto svolgimento del programma. La fase operativa dovrà iniziare al più tardi in corrispondenza della conclusione della fase costitutiva.

Articolo 4

Il finanziamento del programma GALILEO

1. La fase di sviluppo e di validazione è finanziata dalla Comunità europea e dall'Agenzia spaziale europea (in prosieguo "ESA").
2. La fase costitutiva è finanziata dalla Comunità europea fatti salvi i paragrafi 4 e 5.
3. La Commissione è invitata a presentare nel 2010 al Parlamento europeo e al Consiglio, unitamente alla sua valutazione intermedia, la proposta appropriata per il periodo di programmazione finanziaria che inizia nel 2014 per quanto riguarda i finanziamenti e gli impegni pubblici, inclusi eventuali obblighi richiesti per la fase operativa, derivanti dalla sua responsabilità in relazione alla proprietà pubblica del sistema, gli obiettivi di una politica tariffaria che assicuri che i clienti ricevano servizi di qualità elevata a prezzi equi e il meccanismo di ripartizione degli introiti richiesto per la fase operativa. La proposta dovrà in particolare prevedere uno studio di fattibilità motivato sui vantaggi e gli svantaggi del ricorso a contratti di concessione di servizi o di appalti di servizio pubblico con il settore privato.

Ove applicabile, la Commissione proporrà altresì, unitamente alla sua valutazione intermedia, misure atte a facilitare lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi di navigazione satellitare.

4. In determinati casi gli Stati membri possono fornire finanziamenti aggiuntivi al programma per coprire gli investimenti necessari per l'evoluzione verso l'architettura del sistema concordata. Gli introiti provenienti da tali contributi costituiscono entrate assegnate in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ¹¹.

In conformità del principio della gestione trasparente, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 14 di qualsiasi impatto dell'applicazione del precedente comma sul programma.

5. Anche paesi terzi o organizzazioni internazionali possono fornire finanziamenti aggiuntivi al programma. Gli accordi conclusi dalla Comunità europea con tali paesi terzi o organizzazioni internazionali, a norma dell'articolo 300 del trattato CE, prevedono le condizioni e le modalità della loro partecipazione.

Articolo 5

La fase operativa del sistema EGNOS

La fase operativa del sistema EGNOS comprende principalmente la gestione dell'infrastruttura, la manutenzione, il perfezionamento costante e l'aggiornamento del sistema, le operazioni di certificazione e normalizzazione connesse al programma e la commercializzazione.

¹¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, GU L 248 del 19.9.2002, pag. 1.

Articolo 6

Il finanziamento della fase operativa del sistema EGNOS

1. La Comunità europea provvede al finanziamento della fase operativa di EGNOS, senza che questo osti ad un'eventuale partecipazione di eventuali altre fonti, comprese quelle di cui ai paragrafi 3 e 4.
2. Inizialmente la fase operativa di EGNOS è oggetto di uno o più appalti pubblici.
3. Gli Stati membri possono fornire finanziamenti aggiuntivi al programma EGNOS, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
4. Anche paesi terzi o organizzazioni internazionali possono fornire finanziamenti aggiuntivi al programma. Gli accordi conclusi dalla Comunità europea con tali paesi terzi o organizzazioni internazionali, a norma dell'articolo 300 del trattato CE, prevedono le condizioni e le modalità della loro partecipazione.

Articolo 6 bis

Compatibilità e interoperabilità dei sistemi

1. La Commissione si adopera per garantire la compatibilità e l'interoperabilità dei sistemi, delle reti e dei servizi di EGNOS e GALILEO, e persegue i vantaggi della compatibilità e dell'interoperabilità di EGNOS e GALILEO con altri sistemi di navigazione e, se possibile, con gli strumenti di navigazione convenzionali.
2. Eventuali misure in relazione al paragrafo 1, necessarie per modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 6 ter

Proprietà

La Comunità europea detiene la proprietà di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell'ambito dei programmi; a tale scopo sono conclusi accordi con terzi, ove opportuno, per tener conto dei diritti di proprietà esistenti.

CAPO II
CONTRIBUTI E MECCANISMI DI BILANCIO

Articolo 7

Attività interessate

1. Lo stanziamento di bilancio comunitario assegnato ai programmi a titolo del presente regolamento è concesso al fine di finanziare:
 - a) le attività connesse alla conclusione della fase di sviluppo e di validazione del programma GALILEO,
 - b) le attività connesse alla fase costitutiva del programma GALILEO, comprese le azioni di gestione e di controllo della fase stessa,
 - c) le attività connesse alla fase operativa di EGNOS e gli interventi preliminari o preparatori della fase operativa dei programmi.

2. Al fine di permettere una chiara individuazione dei costi dei programmi e delle loro diverse fasi, la Commissione in conformità del principio della gestione trasparente, informa annualmente il comitato di cui all'articolo 14 dello stanziamento dei finanziamenti comunitari a favore delle attività di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

Risorse di bilancio

1. L'importo stanziato per le attività previste all'articolo 7 è pari a 3 405 milioni di euro a prezzi attuali per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013, di cui 400 milioni di euro apportati a titolo del settimo programma quadro di ricerca e sviluppo ¹².
2. Gli stanziamenti sono autorizzati ogni anno dall'autorità di bilancio nei limiti stabiliti dal quadro finanziario pluriennale. Sono concessi conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
3. Gli impegni di bilancio relativi ai programmi sono stanziati in annualità.
4. [...]

Articolo 9

Introiti risultanti dalla fase operativa

1. Gli introiti provenienti dalla gestione dei sistemi sono percepiti dalla Comunità europea. Sono versati sul bilancio comunitario e assegnati ai programmi. Se l'entità degli introiti assegnati risulta più consistente di quanto richiesto per i programmi, l'autorità di bilancio approva il principio dell'assegnazione in base a una proposta della Commissione.
2. Può essere previsto un meccanismo di ripartizione degli introiti nel contratto o nei contratti eventualmente aggiudicati al settore privato.

¹² GU L [...] del [...], pag. [...].

CAPO III
GESTIONE PUBBLICA DEI PROGRAMMI

Articolo 10

Contesto generale della gestione dei programmi

1. La gestione pubblica dei programmi si fonda sul principio di una rigida ripartizione delle competenze tra la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, l'autorità di vigilanza del GNSS europeo (in prosieguo "autorità di vigilanza") e l'ESA.
2. La Commissione, assistita dal Comitato di cui all'articolo 14, è responsabile della gestione dei programmi e svolge tale compito in modo trasparente. Evita la duplicazione di strutture e funzioni mediante una chiara divisione dei compiti con l'autorità di vigilanza e l'ESA. Può ricorrere all'assistenza di esperti degli Stati membri ed effettua audit di carattere finanziario o tecnico.
3. La Commissione appronta gli strumenti opportuni, compresa l'attuazione di un approccio integrato di gestione dei rischi legati al programma Galileo a tutti i livelli nonché provvedimenti strutturali per individuare, controllare, attenuare e monitorare i rischi e garantisce la disponibilità delle risorse necessarie per realizzare tale compito. A tal fine la Commissione, in linea con la procedura consultiva di cui all'articolo 14, paragrafo 1 bis, stabilisce i principali momenti decisionali per l'esame dell'attuazione dei programmi.

Gestione degli aspetti connessi alla sicurezza

1. La Commissione gestisce tutti gli aspetti attinenti alla sicurezza dei sistemi, tenendo debitamente conto della supervisione e dell'integrazione delle esigenze in materia di sicurezza nel programma globale.
2. La Commissione, conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2 bis, adotta le misure di esecuzione che fissano le principali specifiche tecniche per il controllo dell'accesso e della gestione delle tecnologie preposte alla sicurezza dei sistemi.
3. La Commissione assicura che siano adottate le disposizioni necessarie per conformarsi alle suddette misure e che siano soddisfatti eventuali altri requisiti relativi alla sicurezza dei sistemi, tenendo pienamente conto del parere di esperti.
4. Ogniqualvolta la sicurezza dell'Unione europea o degli Stati membri possa essere messa a repentaglio dal funzionamento dei sistemi come previsto dall'azione comune 2004/552/PESC, occorre attenersi alle procedure previste dall'azione comune.
5. Le questioni che rientrano esclusivamente nel titolo V e/o nel titolo VI del trattato sull'Unione europea non rientrano nelle competenze del comitato dei programmi GNSS europei istituito in virtù dell'articolo 14.

Applicazione delle norme di sicurezza

1. Gli Stati membri applicano, nei confronti di qualsiasi persona fisica che risieda o di qualsiasi persona giuridica che sia stabilita nel loro territorio e che tratti informazioni classificate UE riguardanti i programmi, norme di sicurezza che assicurino un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme sulla sicurezza della Commissione stabilite nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001¹³ e dalle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea contenute nell'allegato della decisione 2001/264/CE del Consiglio del 19 marzo 2001¹⁴.
2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell'adozione delle norme nazionali di sicurezza di cui al paragrafo 1.
3. Affinché alle persone fisiche residenti o alle persone giuridiche stabilite in paesi terzi sia permesso di trattare informazioni classificate UE riguardanti i programmi, esse devono essere soggette in tali paesi a norme di sicurezza che assicurino un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme sulla sicurezza della Commissione stabilite nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001 e dalle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea contenute nell'allegato della decisione 2001/264/CE del Consiglio del 19 marzo 2001. A tal fine le norme di sicurezza dell'ESA sono considerate equivalenti. L'equivalenza della normativa di sicurezza applicata in un paese terzo può essere riconosciuta in un accordo concluso con detto paese.

¹³ GU L 317 del 3 dicembre 2001, pag. 1.

¹⁴ GU L 101 dell'11 aprile 2001, pag. 1.

Articolo 11

Programmazione

1. La Commissione europea gestisce i fondi assegnati ai programmi nell'ambito del presente regolamento.
2. La Commissione adotta misure volte a definire un quadro strategico comprendente tra l'altro le principali azioni, con bilancio preventivato e relativo calendario, necessarie per rispondere agli obiettivi dichiarati nell'allegato volto a stabilire un programma di lavoro conforme alle disposizioni del presente regolamento.

Tali misure necessarie per modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

3. La Commissione adotta il programma di lavoro, il piano di attuazione del programma e il relativo finanziamento, riveduto su base annuale, nonché le eventuali modifiche degli stessi secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
4. [...]
5. Le misure finanziate a norma del presente regolamento sono applicate conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, quale modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006.

Articolo 12

Ruolo dell'autorità di vigilanza del GNSS europeo (autorità di vigilanza)

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 e nel rispetto del ruolo della Commissione di gestore dei programmi, l'autorità di vigilanza svolge i seguenti compiti nell'ambito dei programmi, conformemente agli orientamenti forniti dalla Commissione:

- a. in relazione alla sicurezza dei programmi, e fatte salve le disposizioni degli articoli 10 bis e 10 ter, garantisce:
 - l'accreditamento di sicurezza; a tal fine avvia e controlla l'attuazione delle procedure di sicurezza ed effettua controlli della sicurezza del sistema;
 - il funzionamento del centro di sicurezza Galileo conformemente alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 10 bis e alle istruzioni fornite nel quadro dell'azione comune 2004/552/PESC;
- b. contribuisce alla preparazione della commercializzazione dei sistemi, comprese le necessarie analisi del mercato;
- c. può anche svolgere altri compiti ad essa affidati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera b) del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee per questioni specifiche connesse ai programmi, quali:
 - promuovere le applicazioni e dei servizi nel mercato della navigazione satellitare;
 - garantire che i componenti dei sistemi siano certificati dagli opportuni organismi di certificazione debitamente autorizzati.

Principi di aggiudicazione relativi alla fase costitutiva di Galileo

1. Le norme comunitarie in materia di appalti pubblici, in particolare, l'accesso aperto e la concorrenza leale lungo tutta la catena di approvvigionamento industriale, le gare d'appalto basate sulla fornitura di informazioni trasparenti e tempestive, la comunicazione chiara delle norme applicabili in materia di appalti, i criteri di selezione e qualsiasi altra informazione pertinente che consenta di mettere tutti i candidati potenziali in condizioni di parità, si applicano alla fase costitutiva di Galileo, fatte salve le misure necessarie per tutelare gli interessi essenziali di sicurezza della Comunità europea o la sicurezza pubblica o per rispettare i requisiti dell'UE in materia di controllo delle esportazioni.

2. Durante l'aggiudicazione si perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere una partecipazione equilibrata dell'industria a tutti i livelli, in particolare le PMI, in tutti gli Stati membri;

 - b) scongiurare la possibilità di abuso di posizione dominante o di dipendenza a lungo termine da singoli fornitori;

 - c) avvantaggiarsi degli investimenti precedenti del settore pubblico e degli insegnamenti tratti, come pure dell'esperienza e delle competenze dell'industria, comprese quelle acquisite nelle fasi di definizione e sviluppo dei programmi del GNSS europeo, fermo restando il principio di bandi di gara competitivi.

3. A tal fine si applicano i seguenti principi per l'aggiudicazione delle attività della fase costitutiva di Galileo:
- a) scissione dell'appalto dell'infrastruttura in una serie di sei pacchetti principali di lavoro (supporto all'ingegneria di sistema, completamento dell'infrastruttura di terra per la missione, completamento dell'infrastruttura di terra per il controllo, satelliti, lanciatori e operazioni) e vari pacchetti di lavoro supplementari, mediante un frazionamento generale dell'intero appalto; ciò non esclude la prospettiva di filoni d'appalto multipli e simultanei per singoli pacchetti di lavoro, satelliti compresi;
 - b) bandi di gara competitivi per tutti i pacchetti e, per i sei pacchetti principali di lavoro, il ricorso a un'unica procedura, secondo cui una persona giuridica indipendente, o un gruppo rappresentato a questo fine da un'entità giuridica parte di un gruppo, possano proporsi come committente principale per al massimo due dei sei pacchetti principali di lavoro;
 - c) subappaltare, mediante bando di gara competitivo a vari livelli, almeno il 40% del valore aggregato delle attività a società non appartenenti ai gruppi cui fanno capo i committenti principali di uno qualsiasi dei pacchetti principali di lavoro; la Commissione riferisce periodicamente al comitato istituito ai sensi dell'articolo 14 sul rispetto di tale principio. Qualora dalle proiezioni emerga l'eventualità che sia impossibile raggiungere il 40%, la Commissione, conformemente alle procedure di gestione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, adotta misure adeguate;
 - d) doppio approvvigionamento, ove opportuno, per assicurare un migliore controllo generale del programma, dei costi e del calendario.

Articolo 13

Ruolo dell'Agenzia spaziale europea (ESA)

1. Secondo i principi definiti nell'articolo 12 bis, la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, stipula una convenzione pluriennale di delega con l'ESA sulla base di una decisione di delega adottata dalla Commissione secondo quanto previsto nell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee che riguarda i compiti delegati e l'esecuzione del bilancio finalizzati alla realizzazione del programma GALILEO, in particolare della fase costitutiva.
2. La convenzione di delega, nella misura necessaria ai compiti e all'esecuzione del bilancio delegati di cui al paragrafo 1, definisce le condizioni generali per la gestione dei fondi affidati all'Agenzia spaziale europea ed in particolare le azioni da realizzare, il relativo finanziamento, le procedure di gestione, le misure di ispezione e controllo, le misure applicabili in caso di esecuzione insoddisfacente degli appalti, il regime di proprietà dei beni materiali e immateriali.
3. Il comitato istituito ai sensi dell'articolo 14 è consultato sulla decisione di delega secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 14, paragrafo 1 bis. Il comitato è informato della convenzione pluriennale di delega che deve essere stipulata tra la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, e l'ESA.
4. Il comitato istituito ai sensi dell'articolo 14 è informato dalla Commissione dei risultati parziali e definitivi della valutazione delle gare di appalto e dei contratti con il settore privato che saranno definiti dall'ESA.

Articolo 14

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato dei programmi GNSS europei".
- 1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

- 2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni all'articolo 8 della stessa.
4. Rappresentanti della GSA e dell'ESA possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori del comitato dei programmi GNSS europei alle condizioni fissate nel suo regolamento interno.
5. Gli accordi conclusi dalla Comunità europea di cui all'articolo 4, paragrafo 5 possono prevedere la partecipazione di paesi terzi o di organizzazioni internazionali ai lavori del comitato dei programmi GNSS europei alle condizioni fissate nel suo regolamento interno.

Articolo 14 bis

La Commissione fa sì che la protezione dei dati personali e della vita privata sia garantita e integrata nelle strutture tecniche dei sistemi.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. La Commissione provvede affinché, quando vengono realizzate le azioni finanziate dal presente regolamento, gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati applicando misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, procedendo a controlli efficaci e recuperando gli importi erroneamente versati e, qualora vengano rilevate irregolarità, applicando sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto previsto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95¹⁵ ed (Euratom, CE) n. 2185/96¹⁶ del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷.
2. Per le azioni comunitarie finanziate a norma del presente regolamento, per "irregolarità" s'intende, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o inadempienza di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o un'omissione da parte di un operatore economico, che abbia o avrebbe come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite attraverso una spesa indebita.
3. Gli accordi stipulati a norma dal presente regolamento, compresi gli accordi conclusi con i paesi terzi partecipanti, contemplano un'ispezione e un controllo finanziario da parte della Commissione o di qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, nonché revisioni contabili della Corte dei conti, eventualmente anche in loco.

¹⁵ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

¹⁶ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

¹⁷ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

Articolo 16

Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione garantisce l'applicazione del presente regolamento. Ogni anno, al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione dei programmi. Nel 2010 sarà effettuata una valutazione intermedia che dovrebbe comprendere un riesame dei costi, dei rischi e degli introiti che potrebbero derivare dai servizi offerti da Galileo, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e del mercato, per informare il Parlamento europeo e il Consiglio sullo stato di avanzamento dei programmi.

Articolo 16 bis

Abrogazione

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio ¹⁸ è abrogato [...] ¹⁹.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì [...]

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

¹⁸ GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1.

¹⁹ Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Allegato

Obiettivi specifici dei programmi di GNSS europei

Gli obiettivi specifici del programma GALILEO consistono nel far sì che i segnali emessi dal sistema possano essere utilizzati per garantire le cinque funzioni sottoelencate:

- offrire un "servizio aperto" (open service o OS) gratuito per l'utilizzatore, inteso a fornire informazioni di posizionamento e sincronizzazione e destinato ad applicazioni di navigazione satellitare di massa;
- offrire un servizio per la sicurezza della vita umana (SoL) destinato agli utilizzatori per i quali la sicurezza è essenziale. Tale servizio risponde anche alle esigenze di continuità, disponibilità ed accuratezza imposte a taluni settori e comprende una funzione di integrità che avverte l'utilizzatore in caso di guasto del sistema.
- offrire un "servizio commerciale" (Commercial Service o CS) ai fini dello sviluppo di applicazioni a scopi professionali o commerciali attraverso prestazioni potenziate e dati con un valore aggiunto superiore rispetto a quelli forniti dal servizio aperto;
- offrire un "servizio pubblico regolamentato" (Public Regulated Service o PRS) riservato unicamente agli utilizzatori autorizzati dai governi per applicazioni sensibili che richiedono un livello elevato di continuità del servizio. Il servizio pubblico regolamentato utilizza segnali criptati e resistenti;
- partecipare al servizio di ricerca e salvataggio (Search and Rescue Support Service o SAR) del sistema COSPAS-SARSAT mediante il rilevamento dei segnali di emergenza prodotti da radiofari ed il rinvio di messaggi a questi ultimi.

Gli obiettivi specifici del programma EGNOS consistono nel permettere al sistema EGNOS di espletare le tre funzioni seguenti:

- offrire un "servizio aperto" gratuito per l'utilizzatore, inteso a fornire informazioni di posizionamento e sincronizzazione e destinato ad applicazioni di navigazione satellitare di massa nella zona di copertura del sistema;
- offrire un servizio di diffusione dei dati a carattere commerciale che consenta lo sviluppo di applicazioni a fini professionali o commerciali attraverso prestazioni potenziate e dati con un valore aggiunto superiore rispetto a quelli forniti dal servizio aperto;
- offrire un servizio per la sicurezza della vita umana (SoL) destinato agli utilizzatori per i quali la sicurezza è essenziale. In particolare, il servizio risponde alle esigenze di continuità, disponibilità ed accuratezza imposte a taluni settori e comprende una funzione di integrità che avverte l'utilizzatore in caso di guasto del sistema nella zona di copertura.

DICHIARAZIONE
del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
sul
"GRUPPO INTERISTITUZIONALE GALILEO (GIG)"

1. Data l'importanza, l'unicità e la complessità dei programmi del GNSS europeo, la proprietà comunitaria dei sistemi risultante dai programmi, il finanziamento dei programmi integralmente a carico della Comunità per il periodo 2008-2013, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di una stretta collaborazione tra le tre istituzioni.

2. Un gruppo interistituzionale Galileo (GIG) si riunirà con l'obiettivo di consentire a ciascuna istituzione della Comunità di esercitare le proprie responsabilità. A tal fine, il GIG sarà istituito in modo da seguire attentamente:
 - a. i progressi compiuti nell'attuazione dei programmi GNSS europei, segnatamente per quanto riguarda l'attuazione degli appalti pubblici e degli accordi contrattuali, in particolare in relazione all'ESA;

 - b. gli accordi internazionali con i paesi terzi fatte salve le disposizioni dell'articolo 300 del trattato;

- c. la preparazione dei mercati della navigazione satellitare;
 - d. l'efficacia delle modalità di gestione; nonché
 - e. la revisione annuale del programma di lavoro.
3. Conformemente alle norme vigenti, il GIG rispetterà l'esigenza di prudenza in particolare per quanto riguarda la riservatezza e sensibilità di alcuni dati.
4. La Commissione terrà conto dei pareri del GIG.
5. Il GIG sarà costituito da sette rappresentanti, di cui:
- 3 del Consiglio
 - 3 del Parlamento europeo
 - 1 della Commissione,
- e si riunirà a intervalli regolari (in linea di massima 4 volte l'anno).
6. Il GIG non incide sulle competenze definite o sulle relazioni interistituzionali.

**Progetto di dichiarazione della Commissione europea
sul coinvolgimento del GIG negli accordi internazionali**

In merito agli accordi internazionali, la Commissione informerà il GIG in modo che questi possa seguire da vicino quelli con i paesi terzi conformemente all'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione del 26 maggio 2005 nonché i futuri accordi connessi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 300 del trattato.

Progetto di dichiarazione della Commissione europea
sull'avvio di studi relativi alla fase operativa del sistema Galileo

A seguito dell'invito del Consiglio di presentare, nel 2010, la proposta di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento sulla fase operativa di tali programmi, in particolare per quanto riguarda il finanziamento, la politica tariffaria e il meccanismo di ripartizione degli introiti, la Commissione avvierà gli studi preliminari necessari a partire dal 2008 e lungo il 2009, conformemente alle conclusioni del Consiglio "Trasporti" del 29-30 novembre 2007.

Tali studi prepareranno in particolare un'analisi delle possibilità di coinvolgere il settore privato nella gestione della fase operativa dei programmi dopo il 2013, con le relative modalità di questo potenziale coinvolgimento, in particolare per quanto riguarda un partenariato pubblico-privato.

Progetto di dichiarazione della Commissione europea
relativa alla creazione di un gruppo di esperti di sicurezza ("consiglio di sicurezza GNSS")

Al fine di dare esecuzione alle disposizioni dell'articolo 10 bis, paragrafo 1 del regolamento e per esaminare le questioni relative alla sicurezza dei sistemi, la Commissione intende creare un gruppo di esperti composto da rappresentanti degli Stati membri.

La Commissione provvederà affinché tale gruppo di esperti:

- sia composto da un rappresentante per ciascun Stato membro e un rappresentante della Commissione;
- sia presieduto dal rappresentante della Commissione;
- adotti il proprio regolamento interno che preveda, tra l'altro, l'adozione di pareri per consenso e la possibilità per gli esperti di sollevare qualsiasi questione pertinente in ordine alla sicurezza dei sistemi.

Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione terrà pienamente conto dei pareri del gruppo di esperti e si impegna a consultarlo, tra l'altro, prima di definire i principali requisiti di sicurezza dei sistemi come indicato nell'articolo 10bis del regolamento.

La Commissione ritiene inoltre che:

- i rappresentanti dell'autorità di vigilanza del GNSS europeo, l'Agenzia spaziale europea e il Segretario generale/Alto rappresentante debbano essere coinvolti come osservatori ai lavori del gruppo di esperti alle condizioni stabilite dal regolamento interno;
- gli accordi conclusi dalla Comunità europea possano prevedere la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi ai lavori del gruppo di esperti alle condizioni stabilite dal regolamento interno.

**Progetto di dichiarazione della Commissione europea
relativa al ricorso ad un gruppo di esperti indipendenti**

Per applicare propriamente le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento, la Commissione intende:

- ricorrere ad un gruppo di esperti indipendenti in materia di gestione del progetto;
- inserire tra i compiti di tale gruppo il riesame dell'attuazione dei programmi al fine di presentare opportune raccomandazioni con particolare riguardo alla gestione dei rischi;
- comunicare regolarmente tali raccomandazioni al comitato istituito dal regolamento.

Progetto di dichiarazione della Commissione europea
relativa all'interpretazione dell'articolo 12 bis, paragrafo 3, lettera c)

L'articolo 12 bis, paragrafo 3, lettera c) sancisce il principio secondo il quale occorre subappaltare, mediante bando di gara competitivo a vari livelli, almeno il 40% del valore aggregato delle attività a società non appartenenti ai gruppi cui fanno capo i committenti principali di uno qualsiasi dei pacchetti principali di lavoro.

Durante l'intera procedura di gara la Commissione terrà questo aspetto sotto stretto controllo e riesame, informando il GIG e il comitato GNSS in merito al rispetto di tale requisito e al suo impatto generale sul programma.

Se, durante la procedura, emerge dalle proiezioni che non è possibile raggiungere il 40%, la Commissione adotterà misure adeguate, secondo la procedura di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 3, lettera c).
